

**COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
E
RISCHI DIVERSI
(RCA/ARD)**

Lotto Unico

Polizza RCA/ARD n°

Tra: ...

Partita I.V.A./C.F.: ...

con sede in : ...

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente:

Polizza Responsabilità Civile Auto ed Auto Rischi Diversi N°

Contraente : ...

Assicurato : Come da condizioni di polizza

Sede Legale : ...

Broker : Willis Italia S.p.A

Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del ...

Scadenza della copertura : Ore 24:00 del ...

Scadenze annuali: Ore 24:00 del ... di ogni anno

Frazionamento: ...

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

DEFINIZIONI.....	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto.....	6
Art. 2: Gestione del contratto	6
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente.....	7
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto.....	7
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa	7
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	9
Art. 6: Beni assicurati	9
Art. 7: Oggetto dell'assicurazione	9
Art. 8: Estensioni della garanzia	10
Art. 9: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione	10
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE	12
Art. 10: Validità territoriale	12
Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni ed esclusioni	12
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società'	13
Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni	13
Art. 14: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo.....	13
Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie	14
Art. 16: Costituzione del premio e sua definizione - Regolazione annuale.....	15
Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese	15
Art. 18: Trattamento dei dati	15
Art. 19: Disposizione finale	15
Art. 20: Tracciabilità dei flussi finanziari	15
Elenco dei veicoli assicurati.....	16
CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA.....	18

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Azienda Contraente: Il soggetto persona fisica o giuridica che stipula la polizza;

Attività dell'Amministrazione o Azienda Contraente: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Società o Impresa: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: Willis Italia S.p.A.

Contraente: il soggetto persona giuridica che stipula l'Assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento, emesso e sottoscritto tra le Parti, che prova e regola l'assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e' parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili e immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie, in caso di durata poliennale) e non è prorogabile automaticamente.

E' facoltà di ciascuna delle parti, in caso di durata poliennale, rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/360 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

E' altresì facoltà della Azienda Contraente richiedere alla Società il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto assicurativo per tutto il tempo della durata dello stesso, comprese proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni, è affidata al broker di assicurazione Willis Italia S.p.A.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione contraente/Azienda Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per l'Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalla/e Impresa/e con la/e quale/i verranno stipulati i contratti assicurativi di cui al presente Capitolato, in misura pari al 5% (cinqueper cento) ricorrente dei premi imponibili.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – nell'ipotesi di contrasto interpretativo del contratto e/o di ogni singola clausola in esso contenuto, preverrà l'interpretazione più favorevole all'Assicurato - varranno unicamente le norme stabilite dalla Legge italiana, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Azienda.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile e del Titolo X Decreto Legislativo n. 209/2005, l'Amministrazione contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker:

1. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
2. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
3. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Si precisa che il premio annuo lordo, riferito al presente contratto, sarà versato in due rate semestrali di eguale importo, senza l'applicazione di alcun interesse di frazionamento.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. "Oggetto dell'assicurazione" che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:
 - a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione;
 - b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
 - c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.



La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui la Azienda fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate.

2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società rinuncia all'azione di surroga che possa competere nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Azienda, o altri soggetti a cui l'Azienda abbia concesso in uso il veicolo.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti - di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione all'Azienda assicurata.

Art. 7: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

- A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005
- B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato è indicato il valore da assicurare:
1. incendio
 2. azione del fulmine
 3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
 4. furto o tentato furto, totale o parziale, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
 5. rapina e/o estorsione
 6. atti vandalici e/o eventi socio politici
 7. eventi naturali.
- C) il ricorso terzi;
- D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dall'Azienda:
1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica riferito al periodo residuo che non verrà fruito;
 3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
 4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
 5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza delle attività di soccorso e trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni e non programmate;
 6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
 7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale rapina o estorsione, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l'eventuale dissequestro del veicolo.

Art. 8: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia RCAuto, comprende i danni:

- ◇ causati dalla circolazione e/o giacenza dei veicoli assicurati in aree private;
 - ◇ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
 - ◇ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
 - ◇ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
 - ◇ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, e a seguito di sinistro RCA da circolazione;
 - ◇ causati da movimento accidentale del veicolo originariamente fermo senza conducente a bordo;
- e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per le garanzie ARD, i danni:
- ◇ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo.

Art. 9: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale per ciascun sinistro, senza sottolimiti, di:
- a1) per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina agricola/operatrice e rimorchio: euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro per danni a persone, indipendentemente dal numero di vittime, ed euro 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro per danni a cose ed animali;
 - a2) per ogni veicolo speciale, ambulanza, autobus, autocarro e altro veicolo: euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro per danni a persone, indipendentemente dal numero di vittime, ed euro 2.000.000,00 (duemilioni) per sinistro per danni a cose ed animali;

Si precisa che i massimali sopra indicati, devono intendersi quali importi minimi da garantire, fermo restando che - qualora le Società, nelle proprie tariffe, non dispongano di tali importi - potranno offrirsi/proporsi massimali diversi, comunque superiori ai sopracitati, che non daranno tuttavia diritto a priorità nell'aggiudicazione, non formando oggetto di valutazione tecnica.

- b) per i danni di cui alla lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
- ◇ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
 - ◇ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza;

- c) per i danni di cui alla lettera C) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di euro 1.000.000,00 per ciascun veicolo assicurato;
- d) per le spese di cui alla lettera D) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di euro 1.500,00 per sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde; per i natanti, l'assicurazione vale per le acque interne dei Paesi Europei nonché per i mari compresi nel bacino del Mare Mediterraneo entro gli stretti.

Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni ed esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata per ciascuna Azienda assicurata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
 - ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
 - ◇ tipo veicolo
 - ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
 - ◇ tipo di alimentazione
 - ◇ anno di prima immatricolazione
 - ◇ valore assicurato
 - ◇ tariffa applicata ed eventuale classe di merito
 - ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione
- oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Azienda, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione, per il tramite del broker, alla Società che si impegna:

- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, l'applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione siano contestuali.

Qualora l'Azienda assicurata abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall'Azienda, per il tramite del broker, entro dieci giorni dalla data dell'evento o da quando le articolazioni Aziendali individuate per la gestione del contratto ne siano venute a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 e s.m.i., la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria. L'Azienda assicurata farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

La Società fornirà semestralmente all'Amministrazione e alle Aziende assicurate, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- il nominativo della controparte, laddove presente e/o possibile
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o l'importo liquidato

E' facoltà dell'Amministrazione/Aziende richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora esse lo richiedano.

Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro l'Azienda assicurata é assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con l'Azienda assicurata; in caso di disaccordo, é facoltà dell'Azienda assicurata nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 14: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina e/o estorsione l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'Azienda assicurata: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora l'Azienda assicurata non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dall'Azienda assicurata ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Azienda assicurata.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 16: Costituzione del premio e sua definizione - Regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'Art. Oggetto dell'assicurazione (RCA), il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società (bonus/malus, fissa, ecc.), fermo restando che è preclusa l'applicazione/proposizione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l'applicazione di franchigia.

Per le restanti garanzie (di cui alle lettere B, C e D dell'Art. Oggetto dell'assicurazione), il premio viene computato moltiplicando l'aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati, per i corrispondenti valori o applicando il premio unitario convenuto.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, ovvero in due rate semestrali di eguale importo, computata sulla base delle indicazioni fornite dall'Azienda assicurata alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – inclusioni e esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso dell'annualità assicurativa.

Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

Art. 18: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 20: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.

Elenco dei veicoli assicurati

Targa Veicolo	Marca Modello	Tipologia veicolo	Uso	1^ Im- matr.	Alimentazione	C.C/Kw	CV/Q.li/N. Posti	Tariffa	Classe di Meri- to B/M	Capitale Assicu- rato
AG02315	Rimorchio	Rimorchio	CP	giu-12	/////		/// Q.li	Fissa	///	€ 11.700,00
AHF891	Venieri 603	Macch. Operat.	CP	mar-11	Diesel		33 Q.li	B/M	17	€ 67.050,00
AX223HW	Nissan Eco	Autocarro 115Q.li	CP	lug-98	Diesel		115 Q.li	B/M	8	€ 0,00
AX792JB	Ford Transit	Autocarro 27 Q.li	CP	giu-98	Diesel		27 Q.li	B/M	11	€ 0,00
AX793JB	Ford Wag	Autocarro 25 Q.li	CP	giu-98	Diesel		25 Q.li	B/M	8	€ 0,00
BA324SJ	Ford Wag	Autocarro 25 Q.li	CP	dic-98	Diesel		25 Q.li	B/M	8	€ 0,00
BP963SH	Nissan 35	Autocarro 35 Q.li	CP	feb-01	Diesel		35 Q.li	B/M	10	€ 4.320,00
BZ627EA	Peugeot AX	Autocarro 33 Q.li	CP	giu-02	Diesel		33 Q.li	B/M	14	€ 4.950,00
CE100EJ										€ 0,00
CE933JZ	Ford W.A.G.	Autocarro 26 Q.li	CP	lug-05	Diesel		26 Q.li	B/M	18	€ 5.850,00
CE936JZ	Ford Transit	Autocarro 25 Q.li	CP	lug-05	Diesel		25 Q.li	B/M	17	€ 5.850,00
CG498TS	Fiat Seicento	Autovettura	P	giu-03	Benzina		13 Cv	B/M	4	€ 2.160,00
CL952BN	Piaggio Porter	Autocarro 16 Q.li	CP	lug-04	Diesel		16 Q.li	B/M	8	€ 3.915,00
CP905VE	Ford Transit	Autocarro 25 Q.li	CP	lug-05	Diesel		25 Q.li	B/M	16	€ 5.490,00
CP908VE	Ford Transit	Autocarro 25 Q.li	CP	lug-05	Diesel		25 Q.li	B/M	16	€ 5.580,00
DF068NH	Piaggio	Autocarro 17 Q.li	CP	giu-06	Elettrica		17 Q.li	B/M	5	€ 27.000,00
EA194TA	Tata Xenon	Autocarro 40 Q.li	CP	feb-10	Diesel		40 Q.li	B/M	15	€ 10.800,00
EA214TA	Dacia Logan	Autocarro 19 Q.li	CP	feb-10	Diesel		19 Q.li	B/M	15	€ 9.000,00
EA963SY	Socage 35	Autocarro 35 Q.li	CP	mag-10	Diesel		35 Q.li	B/M	11	€ 43.650,00
EB353FL								B/M	17	€ 0,00
EB354FL	Giotti Victoria	Autocarro 19 Q.li	CP	lug-10	GPL		19 Q.li	B/M	16	€ 11.250,00
EB355FL	Giotti Victoria	Autocarro 19 Q.li	CP	lug-10	GPL		19 Q.li	B/M	11	€ 11.250,00
EB356FL	Giotti Victoria	Autocarro 19 Q.li	CP	lug-10	GPL		19 Q.li	B/M	17	€ 11.250,00
EB357FL	Giotti Victoria	Autocarro 19 Q.li	CP	lug-10	GPL		19 Q.li	B/M	11	€ 11.250,00
EB358FL	Giotti Victoria	Autocarro 19 Q.li	CP	lug-10	GPL		19 Q.li	B/M	17	€ 11.250,00
EB359FL	Giotti Victoria	Autocarro 19 Q.li	CP	lug-10	GPL		19 Q.li	B/M	11	€ 11.250,00
EB541PP	Fiat Doblò 1,3 Mjt	Autovettura	P	mag-10	Diesel	66 Kw	15 Cv	B/M	11	€ 10.980,00

EB564PP	Fiat Ducato	Autocarro 30 Q.li	CP	mag-10	Diesel		30 Q.li	B/M	17	€ 15.390,00
EB565PP	Fiat Ducato	Autocarro 30 Q.li	CP	mag-10	Diesel		30 Q.li	B/M	11	€ 15.390,00
EB566PP	Fiat Ducato	Autocarro 30 Q.li	CP	mag-10	Diesel		30 Q.li	B/M	11	€ 15.390,00
EB567PP	Fiat Ducato	Autocarro 30 Q.li	CP	mag-10	Diesel		30 Q.li	B/M	11	€ 15.390,00
ED754YW	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	set-10	Diesel		21 Q.li	B/M	15	€ 8.460,00
ED757YW	Fiat Ducato	Autocarro 30 Q.li	CP	set-10	Diesel		30 Q.li	B/M	15	€ 13.140,00
ED758YW	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	set-10	Diesel		21 Q.li	B/M	15	€ 8.460,00
ED759YW	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	set-10	Diesel		21 Q.li	B/M	15	€ 8.460,00
ED760YW	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	set-10	Diesel		21 Q.li	B/M	15	€ 8.460,00
ED761YW	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	set-10	Diesel		21 Q.li	B/M	15	€ 8.460,00
ED762YW	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	set-10	Diesel		21 Q.li	B/M	15	€ 8.460,00
ED763YW	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	set-10	Diesel		21 Q.li	B/M	15	€ 8.460,00
ED765YW	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	set-10	Diesel		21 Q.li	B/M	15	€ 8.460,00
EF449NH	Nissan cabstar	Autocarro 45 Q.li	CP	dic-10	Diesel		45 Q.li	B/M	15	€ 23.400,00
EG556YD	Nissan Cabstar	Autocarro 35 Q.li	CP	giu-11	Diesel		35 Q.li	B/M	11	€ 0,00
EG557YD	Nissan Cabstar	Autocarro 35 Q.li	CP	giu-11	Diesel		35 Q.li	B/M	14	€ 0,00
EG558YD	Nissan Cabstar	Autocarro 35 Q.li	CP	giu-11	Diesel		35 Q.li	B/M	11	€ 0,00
EG562GM	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	gen-11	Diesel		21 Q.li	B/M	11	€ 8.460,00
EG563GM	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	gen-11	Diesel		21 Q.li	B/M	11	€ 8.460,00
EG564GM	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	gen-11	Diesel		21 Q.li	B/M	11	€ 8.460,00
EG565GM	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	gen-11	Diesel		21 Q.li	B/M	14	€ 8.460,00
EG566GM	Fiat Doblò	Autocarro 21 Q.li	CP	gen-11	Diesel		21 Q.li	B/M	11	€ 8.460,00
EK639EF	Nissan Cabstar	Autocarro 35 Q.li	CP	dic-11	Diesel		35 Q.li	B/M	13	€ 23.400,00
EL001ZZ	Nissan Cabstar	Autocarro 35 Q.li	CP	feb-12	Diesel		35 Q.li	B/M	13	€ 19.350,00
AA12746	Rimorchio	Rimorchio	CP					Fissa		€ 0,00
AC03548	Biotrituratore									
ADB488	Minipala Case 40 XT									
AX793JB	Ford Transit									

CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA

Premio imponibile complessivo R.C.A.	euro _____ ..
Imposte R.C.A.	euro _____ ..
Importo per S. S. N.	euro _____ ..

Premio imponibile complessivo A.R.D. (sub B art. 7)	euro _____ ..
Imposte	euro _____ ..

Premio imponibile complessivo (sub C art. 7)	euro _____ ..
Imposte	euro _____ ..

euro

Premio imponibile complessivo (sub D art. 7)	euro _____ ..
Imposte	euro _____ ..

Premio imponibile complessivo R.C.A.	euro _____ ..
--------------------------------------	---------------

Premio imponibile per le garanzie A.R.D. sub B) art. 7	euro _____ ..
--	---------------

Premio imponibile per le garanzie sub C) art. 7	euro _____ ..
---	---------------

Premio imponibile per le garanzie sub D) art. 7	euro _____ ..
---	---------------

Totale premio imponibile RCA+B)+C)+D	euro _____ ..
--------------------------------------	---------------

Imposte complessive	euro _____ ..
---------------------	---------------

Importo per S. S. N.	euro _____ ..
----------------------	---------------

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO	euro _____ ..
---------------------------	---------------

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA